

Allegato 1

Procedura anti-contagio COVID-19 di garanzia e tutela al personale dei trasporti e servizi

Per i lavoratori del settore dei trasporti e servizi, spesso operanti in spazi angusti e semoventi, sono da effettuare delle specifiche ulteriori cautele che di seguito succintamente si riportano.

Personale addetto alla guida in cabine chiuse (Treni, Aerei, Camion e similari):

- A. Le cabine di guida dei mezzi utilizzati devono essere sanizzate nei modi previsti ogni giorno a inizio servizio.
- B. Nel corso della giornata, in occasione di ogni avvicendamento di personale, le cabine di guida devono essere ogni volta sanificate.
- C. Se nelle cabine di guida operano contemporaneamente più operatori o c'è la presenza di più persone deve essere rispettata la distanza sociale di almeno 1 mt tra le persone.

Ove non sia possibile rispettare i punti A, B, C, la cabina di guida va ritenuta a rischio contagio e l'attività può proseguire solo se il personale è dotato d'idonei strumenti di protezione individuale (Mascherina monouso, occhiali e guanti monouso - DPI L.81/2008 s.m.i) atti allo scopo ed è stato istruito al loro corretto uso.

Personale addetto alla guida senza cabine chiuse

– Trasporto Pubblico Locale:

- A. deve essere garantita la distanza sociale di almeno 1 mt e il personale dotato d'idonei strumenti di protezione individuale (Mascherina monouso, occhiali e guanti monouso - DPI L81/2008 s.m.i.) atti allo scopo e deve essere stato istruito sul loro corretto uso.
- B. deve essere garantita la sanitizzazione delle vetture nei modi previsti ogni giorno a inizio servizio.
- C. deve essere garantita la sanificazione del posto di guida a ogni avvicendamento di personale, sia con personale autorizzato oppure dal personale di guida adeguatamente attrezzato con kit per la pulizia delle parti di contatto diretto.

– Trasporto Pubblico non di linea, Taxi, NCC, e similari

Deve essere garantita la distanza sociale di almeno 1 mt e il personale dotato di idonei strumenti di protezione individuale (mascherina monouso, occhiali e guanti monouso -DPI L81/2008 s.m.i.) atti allo scopo e deve essere stato istruito sul loro corretto uso. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri, è possibile dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela. Le paratie devono essere munite di certificazione di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

In coerenza al D.L. 17 marzo 2020, n 18.